



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA SEDUTA : Pubblica Non Pubblica
N. 35 SESSIONE : Ordinaria Straordinaria Urgente
Data: 31/07/2017 CONVOCAZIONE : 1° 2°

OGGETTO: **RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000)**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 09:05, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

CONSIGLIERI		Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Leopoldo Chieffallo	X	
	Pasquale Torquato	X	
	Antonio Ungaro	X	
	Luca Marrelli	X	
	Roberto Costanzo	X	
Minoranza	Vincenzo Buoncore	X	
	Rosario Ungaro		X
	TOTALE	6	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'avv. Luca Marrelli nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario comunale verbalizzante dott. Antonio Grutteria.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/05/2017 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016 con il quale è stato accertato un disavanzo di amministrazione di euro 397.083,24;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019;

Rilevato :

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.5.2013 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo complessivo di euro 222.532,24 da finanziare attraverso un piano di recupero triennale, a partire dallo stesso esercizio, finanziato con risorse proprie;
- che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato una preliminare ricognizione della massa passiva dell'ente in sede di verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 e 194 del T.u.e.l.;
- che la massa passiva presunta rilevata ammonta a complessivi euro 2.067.789,89 così suddivisa :
 - a) Debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati per euro 126.142,00
 - b) Passività e contenzioso definito per euro 1.158.830,65;
 - c) Contenzioso ancora pendente per un presumibile valore di euro 220.000,00;
 - d) Consumi ed utenze di annualità pregresse prive di copertura finanziaria per euro 135.000,00
 - e) Recupero maggior disavanzo entro il termine di un anno di euro 69.113,10

Rilevato, altresì:

- che le posizioni debitorie non ancora riconosciute quali debiti fuori bilancio non hanno ancora formato oggetto di valutazione da parte dei competenti organi ed uffici anche se risultano derivare, in gran parte, da sentenze, decreti ingiuntivi e vertenze legali oltre che dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'articolo 191 commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
- che l'ammontare dei debiti segnalati deriva da una mancata e puntuale osservanza delle procedure di spesa cui si unisce anche una scarsa disponibilità di cassa acuitasi per effetto di una inadeguata revisione dei residui attivi e passivi anche in sede di riaccertamento straordinario dei residui effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011. Ciò sta determinando intuibili difficoltà nel pagamento dei fornitori nei tempi previsti con il rischio di avvio di procedure esecutive a danno dell'ente con conseguente accollo di maggiori oneri per interessi moratori e spese legali;
- che la descritta situazione ha determinato l'insorgere di ulteriori numerosi contenziosi civili, pendenti presso il settore legale dell'ente;
- che il delineato quadro potrebbe essere destinato ad aggravarsi, con ulteriore addebito di spese, in conseguenza di quanto disposto dal D.Lgs. 9.12.2012 n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180;

Considerato che la situazione rappresentata è tale da non rendere sufficienti, per il suo superamento, le misure di cui agli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 anche in considerazione dell'impraticabilità di utilizzare i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio disponibile per i vincoli di destinazione previsti dal comma 444 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 che obbliga gli enti locali a finanziare, con questa entrata, solo gli squilibri della gestione in conto capitale;

Considerato, altresì:

- che il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge n. 213/2012, ha introdotto nel Testo Unico degli Enti Locali, dopo l'articolo 243, tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano la procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo nel contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario;
- che il ricorso alla citata procedura di riequilibrio si configura come uno strumento aggiuntivo riconosciuto dal legislatore con l'obiettivo di prevenire lo stato di dissesto;
- che diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 detta procedura consente la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, compreso l'esercizio in corso, da parte del competente organo dell'ente;
- che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione dal parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché da un attento monitoraggio in fase di attuazione;
- che nell'ambito di tale procedura, e per tutta la durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà per l'ente di deliberare aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni di legge, nonché alla possibilità di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento anche in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento prevista dalla vigente legislazione contabile;
- che qualora si sia avvalso delle facoltà previste dal ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale e abbia provveduto, in deroga agli attuali vincoli, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per fini istituzionali oltre alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell'articolo 259 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, l'ente può accedere ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito, oltre che della relativa anticipazione di cassa;

Richiamato l'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni che, in particolare, dispone:

- a) entro cinque giorni dalla data di esecutività, la delibera che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo - e al Ministero dell'Interno;
- b) le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano pluriennale di riequilibrio ex articolo 243-quater, comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

c) entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera in parola l'organo di indirizzo e controllo dell'ente e tenuto a deliberare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario;

Atteso:

- che detto Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, includere:
 - a) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - b) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire dall'anno di presentazione del Piano;
 - c) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- che, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 7, ai fini della predisposizione del Piano, l'Ente deve procedere alla ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 per il finanziamento dei quali l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima prevista dal Piano di riequilibrio, convenuto con i creditori;
- che, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, al fine di assicurare il prefissato graduato riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:
 - a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
 - b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
 - c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
 - d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
 - e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
 - f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi

erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Rilevato, inoltre,

- Che e in corso una ulteriore e più dettagliata ricognizione del residui attivi e passivi anche sulla base delle liquidazioni pervenute presso il competente Servizio finanziario;
- Che l'Amministrazione intende procedere, ai fini della predisposizione del Piano, ad una sistematica attività di riaccertamento delle posizioni debitorie aperte nonché alla verifica della consistenza, con conseguente integrale ripristino, dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

Ritenuto, pertanto,

- che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, per l'attivazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- che l'adesione al Piano appare indispensabile, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi molto più negativi e penalizzanti di una possibile procedura di dissesto economico-, finanziario;
- che è assolutamente urgente e indispensabile accedere al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter, richiedendo l'anticipazione dello stesso nelle more della predisposizione e dell'approvazione del Piano, nella misura massima prevista dalla legislazione vigente, al fine di consentire al Comune di provvedere al pagamento delle somme già impegnate relative a beni, servizi, forniture e servizi *in economia* non derivati da debiti fuori bilancio, nei termini contrattuali e di legge, evitando, casi, un ulteriore aggravio del contenzioso e della conseguente esposizione debitoria;
- che, in applicazione delle ricordate disposizioni, sia possibile elaborare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, a partire dal 2017, contenente tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate;
- che, in particolare, in tale documento, ai fini del ripiano del disavanzo rilevato, della copertura dei debiti fuori bilancio e del riequilibrio generale della gestione, oltre che alle misure finalizzate alla rideterminazione delle aliquote a delle tariffe dei tributi locali e delle percentuali di copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuate ed al contenimento della spesa del personale, sia utile e necessario far ricorso all'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune ed alla realizzazione dei piani di contenimento della spesa corrente e delle partecipazioni comunali;

- che tali misure appaiono atte e sufficienti a realizzare, nei tempi previsti dalla Legge, il completo ripiano del disavanzo e riequilibrio della gestione, pur considerando la necessità di assicurare la copertura: a) dei prevedibili debiti fuori bilancio che si renderanno palesi nel corso di durata del Piano in conseguenza del consistente contenzioso civile in atto; b) delle quote di ammortamento dei mutui; c) delle percentuali di rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 243 quater del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi per effetto congiunto di numerosi fattori negativi quali principalmente la penalizzazione di euro **306.000,00** per il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016, e la esosa somma prevista nel corrente bilancio per effetto della rottamazione di cartelle esattoriali che per l'anno in corso ammonta a euro **251.092,59** e per il prossimo anno per euro **107.611,55**

Considerato, inoltre:

- che nonostante i provvedimenti adottati volti al contenimento delle spese, l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- che allo stato attuale, l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo;
- le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario.

Ritenuto opportuno fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario che si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Preso atto, pertanto, che, allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

Ritenuto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione e uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti 5 favorevoli, maggioranza e n. 1 contrario, Consigliere Buoncore,

DELIBERA

1. di accertare la presenza delle condizioni di squilibrio economico-finanziario dell'ente, come in premessa, evidenziate e contenute nella relazione del Responsabile del settore Economico-Finanziario e del Revisore dei Conti, allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di accertare che, da una prima analisi della situazione patrimoniale del Comune nonché degli spazi di ulteriore contenimento e di razionalizzazione della spesa e della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, sussistono, le condizioni previste dall'art. 243-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ;
3. di approvare, pertanto, il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243 bis, comma 1, del D, Lgs. 267/2000 e s.m.i., prendendo atto, accettando e disponendo pertanto in tal senso, nei confronti degli uffici finanziari dell'ente preposti alla sua elaborazione;
4. di prendere atto che il redigendo Piano deve tenere conto di tutte le per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia;
5. di inviare entro cinque giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.
6. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
7. di dare atto che l'Organo di revisione economico-finanziaria ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL;
8. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;

9. di richiedere, ai sensi dell'art. 243 ter del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'anticipazione sul fondo di rotazione denominato "Fondo di rotazione", per assicurare la stabilita finanziaria degli enti nella misura massima prevista dalla Legge, attese le condizioni di insufficiente liquidità di cassa rappresentate in premessa;
10. di prendere atto, disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del Piano, *che, ai* sensi dell'art. 243 bis, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter, il comune dovrà adottare le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
 - b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
 - 1. alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - 2. alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
 - 3. al servizio di trasporto pubblico locale;
 - 4. al servizio di illuminazione pubblica;
 - 5. al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
 - c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico - sinfoniche;
 - d) ferma restando l'obbligatorietà' delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;
 - e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con il medesimo risultato

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Prot.n. 2914 del 25/07/2017

Sindaco
On. Leopoldo Chieffallo
SEDE

Giunta Comunale
SEDE

Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Ciccone

Oggetto: Assestamento generale del Bilancio (art. 175 TUEL, Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL).

Facendo seguito all'incontro tenutosi in data odierna presso gli Uffici comunali tra il sottoscritto, Il Sindaco, Il Presidente del Consiglio comunale, Il Segretario comunale e il Revisore dei conti, valutata la situazione finanziaria complessiva del Comune, e considerato:

- che anche a seguito del Decreto n. del 17/07/2017 del ministero dell'Interno, con il quale questo Comune veniva sanzionato per il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016, per un importo di euro 306.000,00 pari allo sfioramento dei vincoli anzidetti;
- che dall'analisi delle principali voci di spesa, non è possibile aggredire significativamente la stessa per incapienza delle dotazioni;
- che, inoltre, risultano incipienti alcuni capitoli quali: restituzione quota capitale ed interessi mutui, pagamento rottamazione cartelle esattoriali ecc.
- che risulta necessario adeguare il FCDE al valore reale;
- che sul fronte delle entrate, per effetto dei riduzioni dei trasferimenti statali, è necessario adeguare gli stanziamenti del FSC, nonché bisogna adeguare i capitoli di entrate tributarie del Comune inizialmente in parte sovrastimati;
- che sul fronte della spesa occorre adeguare, ulteriormente, alcuni capitoli di bilancio incipienti;

Tutto ciò premesso, nell'impossibilità di far alla cogente situazione finanziaria con i normali mezzi previsti dalla normativa vigente, art 193 TUEL 267/2000, riguardante il riequilibrio finanziario da attuarsi entro il 31 luglio, e considerato che risulta impossibile raggiungere l'equilibrio di cui all'art. 193 del 267/2000, si invita l'Amministrazione comunale all'attivazione delle procedure previste dall'art. 243/bis del TUEL 267/2000.

Si resta doverosamente in attesa.



Area Economico-Finanziaria e Tributi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pasquale Vaccaro

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 26.07.2017	OGGETTO: Risposta a Vs nota prot 2914 del 26.07.2017 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2017 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)", attivazione procedure previste dall'art. 243 bis del T.U.E.L.
-----------------	--

In relazione alla nota in oggetto, la soluzione prospettata appare ragionevole ed improcrastinabile, anche alla luce delle osservazioni già formulate dallo scrivente nei propri pareri sul bilancio di previsione 2017 e sul rendiconto di gestione 2016, nei quali sono stati evidenziati molte e gravi criticità finanziarie ad iniziare dalla mancata costituzione di un adeguato FCDE e di un fondo per passività potenziali, il mancato adeguamento delle previsioni d'entrata, in quanto sovrastimate rispetto alla realtà, a ciò bisogna aggiungere ulteriori criticità, scaturite: 1) dal mancato conseguimento del Pareggio Finanziario che ha comportato una serie di sanzioni, tra le quali la più "pesante" riguardante la riduzione dei trasferimenti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2017 pari ad euro 306.000,00; 2) l'ulteriore disavanzo scaturito in sede di rendiconto 2016 pari ad euro 69.197,15 che come previsto dalla norma, si è dovuti provvedere al suo ripiano nell'esercizio successivo. Tutto ciò premesso, si invita l'Amministrazione a deliberare l'attivazione delle procedure previste dall'art. 243 bis del T.U.E.L., e a redigere entro il più breve tempo possibile un adeguato piano di riequilibrio finanziario, essendo prudentiale nelle stime riguardanti le entrate e selettiva nelle spese, eliminando tutte quelle spese superflue ed inutili per l'Ente, di redigere un adeguato piano di alienazioni di beni immobili non funzionali all'attività istituzionale dell'Ente, di adoperarsi in modo efficace e con ogni strumento utile affinché vi sia un input significativo nella riscossione delle entrate tributarie extratributarie e patrimoniali dell'Ente. Si ricorda inoltre che tale piano di riequilibrio pluriennale entro novanta giorni dalla deliberazione deve essere trasmesso al Corte dei Conti per la sua approvazione.

Rimanendo disponibile per ogni ulteriore chiarimento si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giovanni Ciccone



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

Il Presidente

f.to avv. Luca Marrelli

Il Segretario comunale

f.to dott. Antonio Grutteria

Il sottoscritto Segretario comunale

Visti gli atti d'ufficio

Attesta che

la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata a questo Albo pretorio online al n. *510* del , a partire dal *04/08/2017* e vi rimarrà per *15* giorni consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

Dell'adozione della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., con lettera prot. n. Del

Per la pubblicazione all'Albo pretorio online

f.to Alfredo Chieffallo

Il Segretario comunale

f.to dott. Antonio Grutteria

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza municipale, li *04/08/2017*

Il Segretario comunale

dott. Antonio Grutteria

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online di questo Comune per n. *15* giorni consecutivi dal *04/08/2017* al *18/08/2017* Come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 8/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

E' divenuta esecutiva il *04/08/2017* perché:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U. 267/2000)

Il Segretario comunale

f.to dott. Antonio Grutteria
